

D.G.R. 21 marzo 2011, n. 372 ⁽¹⁾.

L.R. n. 46/1995 - Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l'anno 2011 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 1° aprile 2011, n. 24.

La Giunta regionale

omissis

Delibera

[Testo della deliberazione]

- di approvare il Piano annuale degli interventi di promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani. Indirizzi applicativi per l'anno 2011 e criteri di ripartizione delle risorse finanziarie (allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto);
 - di demandare al Dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport l'emanazione del decreto di impegno e liquidazione dei finanziamenti alle Province, nonché di quello di approvazione della relativa modulistica;
 - di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a euro 490.400,00, fanno carico per euro 441.000,00 sul capitolo 53007169 del Bilancio 2011 e per euro 49.400,00 sul capitolo 53007169 del Bilancio 2011.
-

Allegato A

Piano annuale degli interventi in favore dei giovani per l'anno 2011 e criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie

Art. 1 Finalità ed obiettivi.

a) La Regione Marche intende dare piena attuazione alla *L.R. n. 46/1995*, coerentemente con il "Programma degli interventi a favore dei giovani per gli anni 2011/2013", approvato dall'Assemblea Legislativa con *Delib. Ass. Legisl. 11 gennaio 2011, n. 18*, (d'ora in avanti denominato PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI), attraverso interventi finanziari e linee di indirizzo finalizzate a:

- promuovere condizioni volte a favorire la partecipazione sociale ed il benessere individuale dei giovani, tra i 16 ed i 29 anni, anche sulla base del presupposto che la migliore prevenzione del disagio sia la promozione del benessere e della partecipazione autonoma;

- promuovere forme associative ed aggregazioni formali ed informali tra i giovani sulla base del presupposto che forme adeguate di aggregazione siano particolarmente indicate per la promozione della partecipazione sociale e del benessere individuale;

- operare in favore dell'acquisizione di identità, competenze, forme di comunicazione che realizzino la piena cittadinanza dei giovani, sulla base del presupposto che la cittadinanza sia un valore primario e che essa possa essere adeguatamente conseguita attraverso rapporti sociali attenti all'autonomia e insieme alla testimonianza del mondo adulto nei confronti delle nuove generazioni.

b) A tale scopo, si individuano i seguenti obiettivi da perseguire attraverso le Province, nell'ambito della propria autonomia di indirizzo e di gestione, purché conformi alle linee di indirizzo della legge regionale e del relativo PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI:

- promuovere il coordinamento delle politiche giovanili sia in senso orizzontale - tra assessorati, settori di intervento, settori pubblici e organizzazioni di privato sociale - sia in senso verticale, tra livelli territoriali e istituzionali diversi;

- stimolare gli Enti locali, in forma singola o associata, anche in collaborazione con gli Ambiti Territoriali, a varare interventi in favore dei giovani attraverso sia mezzi finanziari, sia sostegni tecnici e scientifici;

- realizzare, mediante gli Enti locali, una rete integrata di interventi e servizi essenziali per i giovani diffusa in tutto il territorio regionale;

- stimolare la progettazione autonoma dei giovani, soprattutto in forme associative ed aggregative, sia tra coetanei che insieme agli adulti, fornendo sostegni tecnici adeguati;

- promuovere in tutto il territorio regionale lo sviluppo e la diffusione di una progettualità competente e valutabile.

Art. 2 *Istituzioni e procedure.*

a) Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'*art. 1*, e in attuazione della *L.R. n. 46/1995*, la Regione svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle politiche giovanili. In particolare, la Regione:

1) assegna alle Province una quota del fondo regionale per le politiche giovanili;

2) realizza iniziative a valenza regionale, avvalendosi di una parte del fondo regionale per le politiche giovanili. Al riguardo, con successiva deliberazione di giunta, verranno definiti criteri e modalità per il cofinanziamento di tali interventi.

b) Alle Amministrazioni Provinciali spetta il compito di:

1) individuare risorse proprie aggiuntive rispetto a quelle derivanti dal PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI; tali risorse vanno considerate nella misura almeno del 10% rispetto al fondo regionale destinato all'assolvimento degli interventi previsti dal Programma;

2) definire, di concerto con il Coordinamento provinciale, le priorità delle politiche giovanili a livello provinciale e gli incentivi necessari a favorire la diffusione della progettualità su tutto il

territorio e la realizzazione della rete integrata di interventi e servizi essenziali per i giovani, destinando anche risorse aggiuntive proprie per interventi perequativi sul territorio;

3) individuare con propri atti, sulla base di quanto previsto dal presente Piano, i criteri, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti degli Enti locali e di quelli proposti direttamente dai giovani. In particolare i contributi per i progetti predisposti direttamente dai giovani o da associazioni del terzo settore e del mondo del non profit dovranno essere erogati sulla base di bandi pubblici, dei quali dovrà essere data la più ampia comunicazione negli organi di informazione. I bandi dovranno assicurare priorità di finanziamento a progetti presentati da associazioni o organizzazioni i cui aderenti sono in maggioranza giovani;

4) individuare le procedure per la valutazione dei progetti. Per la valutazione, l'Amministrazione provinciale può avvalersi di una propria Struttura tecnica;

5) valutare i progetti presentati dagli Enti locali e quelli proposti direttamente dai giovani, da associazioni del terzo settore e del mondo del non profit;

6) dare comunicazione alla Regione, a conclusione delle procedure di valutazione, degli stanziamenti approvati per i progetti presentati, con le modalità di cui all'*art. 6, lett. a) n. 2*;

7) trasmettere alla Regione una relazione annuale illustrativa sullo stato di attuazione dei progetti ammessi a finanziamento secondo le indicazioni di cui all'*art. 6, lett. a) n. 5*.

Art. 3 *Indirizzi per la progettazione.*

a) Non saranno ammessi progetti che vertono su forme dirette e primarie di prevenzione o trattamento del disagio. Tuttavia, interventi di prevenzione possono costituire il presupposto o la conseguenza di progetti che abbiano come oggetto prevalente la promozione della partecipazione e della realizzazione di servizi per i giovani, obiettivi generali della *L.R. n. 46/1995*.

b) Complessivamente i progetti finanziabili devono tendere a creare una rete integrata di interventi e servizi essenziali che risponda almeno alle seguenti esigenze:

1) promozione dell'aggregazione giovanile, in forme organizzate, autogestite o spontanee, che favorisca la costruzione dell'identità personale dei giovani e della loro coscienza civica, la formazione di competenze e forme di comunicazione efficaci tra e con giovani;

2) servizi di informazione ed orientamento, con particolare riferimento alla formazione e al lavoro, alla vita culturale e ricreativa sul territorio, che permettano il dispiegamento delle competenze dei giovani;

3) servizi personalizzati e aggregativi, in forme monofunzionali o multifunzionali, inerenti le attività artistiche e culturali, con particolare attenzione per la promozione di competenze tecniche, nel campo della multimedialità, delle nuove tecnologie comunicative e delle forme artistiche e culturali tipicamente giovanili;

4) promozione di attività culturali e ricreative sul territorio, che favoriscano l'emergere multiforme della creatività giovanile, attraverso forme di animazione o di costruzione di eventi o appuntamenti ricorrenti significativi, anche autogestiti dai giovani;

5) promozione della collaborazione sistematica con associazioni ed organizzazioni del terzo settore e del mondo del non profit già presenti sul territorio, oppure incentivazione della loro costituzione; promozione delle attività di tali associazioni ed organizzazioni, nel quadro degli obiettivi del PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI e in coerenza con le sue finalità, in coordinamento con interventi e servizi prestati dagli Enti locali;

6) promozione della partecipazione sociale, personalizzata ed aggregativa, di categorie "a rischio" di emarginazione o esclusione, della sensibilità per la partecipazione a scambi interculturali e ad interventi di solidarietà, del rispetto pieno per le diversità e per le loro molteplici espressioni;

7) promozione dei rapporti paritari e di coordinamento tra i sessi e tra soggetti provenienti da diverse estrazioni sociali e da diverse culture, con particolare riferimento alle competenze nella comunicazione interculturale, intesa nel senso più lato, cioè come coordinamento tra costruzioni diverse di significato, qualunque sia la loro origine ed il grado della loro diversità.

Art. 4 *Ammissibilità dei progetti e condizioni di finanziamento.*

a) Coerentemente con quanto previsto dal PROGRAMMA REGIONALE GIOVANI, le tipologie progettuali indicate al punto 2.4 del citato atto non sono esaustive. Sono quindi ammissibili a finanziamento ulteriori ipotesi progettuali, purché conformi agli obiettivi e agli indirizzi dettati dal Programma.

b) Nell'ambito delle tipologie di progetti di cui sopra, sono previste le seguenti condizioni:

1) sono ammesse a finanziamento combinazioni di diversi tipi di intervento nel quadro di uno stesso progetto, purché tali combinazioni vengano adeguatamente motivate;

2) non sono ammessi a finanziamento progetti o attività che assommino semplicemente, senza alcun criterio negli obiettivi e nelle attività, tali tipi di intervento. Se non ci sono nessi logici negli obiettivi e nelle attività, vanno presentati progetti diversi con attività diverse;

3) i corsi ed i laboratori sono finanziati soltanto nel quadro di uno o più dei tipi di progetto indicati e non sono ammessi a finanziamento progetti che riguardino esclusivamente corsi o laboratori;

4) le ricerche sono ammesse a finanziamento soltanto nel quadro di uno dei tipi di progetto indicati, per verificarne la fattibilità e le caratteristiche;

5)⁽²⁾.

6) anche laddove i progetti specifici non siano mirati a favorire scambi interculturali e rapporti tra culture diverse, si privilegia l'attenzione e la sensibilità per gli aspetti della comunicazione interculturale, laddove il territorio e le comunità locali si presentino con spiccate caratteristiche multiculturali.

(2) NDR: Il punto 5 non risulta riportato nel Bollettino Ufficiale.

Art. 5 *Criteri di finanziamento.*

a) In base ai criteri stabiliti dall'*art. 7* del presente atto, ogni Amministrazione provinciale si vede attribuita ex-ante una quota di risorse che può utilizzare per cofinanziare progetti per i giovani. I fondi eventualmente non utilizzati da una Amministrazione provinciale, devono essere restituiti alla Regione che li redistribuisce alle altre Province.

b) I progetti possono essere:

1) comunali, ovvero progetti che riguardano il territorio di un singolo Comune, che ne diventa il referente. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sono tenuti, a pena di inammissibilità, a presentare progetti in forma associata;

2) sovracomunali, ovvero progetti che coinvolgono più Comuni associati tra loro e/o le Comunità Montane;

3) di Ambito Territoriale, cioè progetti che riguardano tutto il territorio dell'Ambito.

c) Per tali progetti deve essere necessariamente previsto il contributo finanziario degli Enti locali coinvolti, secondo quanto di seguito indicato:

1) Nel caso di progetti comunali, il Comune deve contribuire con una quota di risorse proprie non inferiore al 40% della spesa complessiva prevista dal progetto.

- nel computo delle "risorse proprie" possono confluire anche risorse di soggetti ed enti diversi quali le Fondazioni;

- è vietato il cofinanziamento delle stesse attività inserite in un progetto, in base a leggi settoriali diverse;

- è ammesso invece il finanziamento in base a leggi settoriali diverse di attività complementari nel quadro dello stesso progetto, attraverso una adeguata documentazione che ne legittimi il significato;

- resta comunque inteso che le risorse finanziarie provenienti da altre leggi non entrano a far parte del computo delle "risorse proprie" utilizzate dal Comune per coprire la quota del cofinanziamento.

2) Nel caso di progetti sovracomunali e di Ambito Territoriale la quota di cofinanziamento, a carico degli Enti Locali, non può essere inferiore al 20% su ogni singolo progetto. Il cofinanziamento complessivo del progetto, in questo caso, viene coperto secondo criteri da concordare tra gli Enti Locali coinvolti.

d) Per i progetti predisposti direttamente dai giovani, da associazioni del terzo settore e del mondo del non profit, è rimessa alle Province la quantificazione della quota di cofinanziamento.

e) È previsto un tetto massimo di costo progettuale ammissibile a cofinanziamento pari a:

1) 5.000,00 euro per progetti presentati e gestiti direttamente dai giovani;

2) 15.000,00 euro per progetti presentati in forma singola dagli Enti Locali; in tale caso, pertanto, il cofinanziamento, commisurato fino al 60% del costo progettuale ammissibile, non potrà superare il limite massimo di 9.000,00 euro;

3) 25.000,00 euro per progetti presentati dagli Enti Locali in forma associata e dagli Ambiti Territoriali sociali; in tale caso, pertanto, il cofinanziamento, commisurato fino all' 80% di costo progettuale ammissibile, non potrà superare il limite massimo di 20.000,00 euro.

Art. 6 *Aspetti operativi.*

a) I tempi e le modalità di attuazione del presente piano per l'anno 2011 sono così fissati:

1) le Province, anche al fine di quanto previsto dai capoversi successivi, devono adottare il bando entro il 30 giugno 2011 prevedendo che i progetti pervengano alle stesse entro il 30 settembre 2011;

2) le Amministrazioni Provinciali devono inviare, entro il 31 maggio 2012, alla P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport della Regione Marche, una relazione sull'utilizzo dei fondi impiegati nell'anno 2011 per gli interventi a favore dei giovani, con riferimento alle iniziative finanziate o incentivate, ai fini dell'assolvimento della prescrizione di cui all'art. 6, comma 2, della L.R. n. 46/1995. La relazione deve essere strutturata utilizzando la modulistica che sarà approvata con successivo atto del Dirigente della struttura regionale;

3) i soggetti pubblici che realizzano progetti devono certificare le spese sostenute attraverso una dichiarazione prodotta dal rappresentante legale dell'ente. I soggetti privati devono rendicontare le spese effettivamente sostenute tramite un prospetto finanziario e documentarle attraverso la presentazione dei relativi giustificativi di spesa. In entrambi i casi, la rendicontazione delle spese deve tenere avvenire secondo la modulistica che sarà approvata con atto del Dirigente della struttura regionale;

4) qualora le spese sostenute risultassero inferiori a quelle preventivate, il contributo deve essere ridotto proporzionalmente e liquidato con riguardo ai costi effettivamente sostenuti. La riduzione del costo del progetto, a pena di revoca del contributo, non può essere comunque superiore al 40% di quello previsto dal progetto approvato;

5) una volta raccolta la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, accertata l'ammissibilità e la regolarità delle stesse, ed effettuata la relativa liquidazione, le Amministrazioni Provinciali devono inviare, entro il 30 settembre 2012, una relazione a firma del dirigente che dia conto dello stato di attuazione dei progetti e della relativa rendicontazione.

b) Al fine di garantire la massima diffusione del bando adottato e dei relativi progetti cofinanziati, le Province hanno il compito di:

1) darne la più ampia comunicazione attraverso gli organi di informazione;

2) comunicare alla struttura regionale competente gli estremi del bando adottato, al fine della pubblicazione sul sito web regionale.

Art. 7 Riparto dei fondi.

a) Lo stanziamento regionale va ripartito secondo le seguenti quote:

1) 80% alle Province, proporzionalmente al n. di giovani residenti di età compresa tra 16 e 29 anni;

2) 20% per iniziative e progetti regionali, o per il sostegno di attività di rilievo regionale realizzate da altri soggetti pubblici o privati.

b) La quota destinata alle Province è assegnata per le seguenti finalità:

1) cofinanziare i progetti degli Enti locali e degli Ambiti Territoriali Sociali;

2) cofinanziare i progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani.

c) Ciascuna Provincia ripartisce a sua volta tale stanziamento come segue:

1) l'80% è da impiegare per i progetti presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità Montane o dagli Ambiti Territoriali sociali;

2) il 20% è da impiegare per i progetti proposti e gestiti direttamente dai giovani, secondo priorità attuative definite da ciascuna Provincia nell'ambito delle finalità, degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal presente atto.

I contributi eventualmente non utilizzati dagli Enti locali tornano nella disponibilità della Provincia di riferimento che ne stabilisce l'impiego dandone comunicazione alla Regione Marche.

Art. 8 *Esclusioni.*

a) La mancata trasmissione della relazione sull'utilizzo dei fondi impiegati nell'anno 2011 per gli interventi a favore dei giovani, entro i termini perentori previsti e secondo le modalità di cui all'*art. 6*, lett. a), n. 2, comporta l'esclusione dall'attribuzione della quota di risorse prevista (*L.R. n. 46/1995*) per il cofinanziamento dei progetti per i giovani per l'anno 2012;

b) l'esclusione di cui sopra sarà altresì applicata anche nel caso di mancata presentazione, nei termini e secondo le modalità previste, della relazione concernente la rendicontazione delle spese di cui all'*art. 6*, lett. a), n. 5.

Art. 9 *Informazioni e comunicazioni.*

Per le informazioni concernenti il presente piano è possibile rivolgersi a:
Dott.ssa Patrizia Bonvini
P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Sport
Regione Marche
tel.: 071/806.3904
fax: 071/806.3215

Comunicazioni e documenti (in formato digitale), relativi ai bandi adottati e agli atti di approvazione dei progetti ammessi al cofinanziamento, vanno inviati all'indirizzo mail: patrizia.bonvini@regione.marche.it.
